

Legge regionale 22 dicembre 2003, n.62

**Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).**

#### ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35)

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) e' sostituito dal seguente:

"Art. 9

Commissione regionale d'appello

1. La Commissione regionale d'appello e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da:

- a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;
- b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente;
- c) un medico specialista in cardiologia;
- d) un medico specialista in ortopedia;
- e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

2. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.

3. Le modalita' di funzionamento della Commissione e le procedure per l'appello sono determinate con regolamento di attuazione della presente legge.

4. Ai membri della Commissione e' corrisposta una indennita', nella misura e secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Commissione puo', in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, puo' disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 4.

6. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza,

alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.".

## ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35)

1. L'articolo 17 della LR 35/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge stimati in 15.000,00 euro annui, si fa fronte per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 264 (Servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

## ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.